
Introduzione

Questo studio si propone di indagare il fondamento del diritto alla libera manifestazione del pensiero del lavoratore subordinato, dedicando particolare attenzione ai limiti ad esso imposti nel tempo, al fine di sondare la validità, o la tenuta, delle soluzioni proposte sino ad oggi dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Si tratta di una problematica complessa, che in realtà è stata il più delle volte affrontata in maniera discontinua e frettolosa, o solo a margine di questioni ritenute di maggiore interesse, dando spesso per scontate proprio le premesse logico-giuridiche da cui le diverse interpretazioni relative ai limiti posti a siffatto diritto avrebbero dovuto muovere i propri passi.

Tale metodo di ricerca ha portato a conclusioni talora modeste, o parziali, tralasciando nozioni e presupposti di indagine che, considerati erroneamente banali, non possono, invece, essere omessi.

Nella ricerca di possibili argini da porre all'art. 21 Cost. e, più specificamente nel diritto del lavoro, all'art. 1 St. lav., è apparso opportuno prendere le mosse prioritariamente dalla circostanza ineludibile che il diritto alla libera manifestazione del pensiero, sancito dalla Costituzione e confermato dallo Statuto dei lavoratori, rappresenti un "principio inviolabile", premessa condivisa anche a livello sovranazionale.

Il fatto che il diritto alla libertà di opinione sia da sempre "classificato" come un *principio*, comporta come conseguenza che si tratti di un tipo di norma giuridica che si distingue dalla *regola*, in quanto dotata di un elevato grado di genericità. Il principio, infatti, rappresenta un «diritto affermato in modo assoluto, senza gerarchie o precedenze»¹.

Pertanto, in via astratta, i principi, per loro natura, non prevedono limiti, in quanto non collidono mai e non sono mai incompatibili l'uno con l'altro; ciò non esclude, però, che, nella loro applicazione concreta, possano verificarsi conflitti tra essi².

Tale premessa, comunemente nota e generalmente condivisa, non è apparsa

¹ R. BIN-G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 540.

² *Ibidem*.

agli interpreti sufficientemente esaustiva, al punto che lo studio del diritto alla libera manifestazione del pensiero ha finito, nel tempo, per identificarsi con quello della ricerca dei suoi limiti.

Limiti “esterni”, deducibili, cioè, da altre norme, quali la Costituzione (art. 41 Cost., ad esempio) o lo Statuto dei lavoratori (artt. 26, 4, 8, 15 St. lav.), ma anche dal codice civile (segnatamente dall’art. 2105 c.c.), e limiti “interni”, relativi alla formulazione stessa della normativa, con riferimento alla titolarità, ai luoghi e ai mezzi di esercizio di questo diritto.

In realtà, si ritiene che questa spasmodica ricerca, volta a circoscrivere il raggio di azione della libera manifestazione del pensiero e perpetrata nel tempo con ogni sforzo interpretativo, potrebbe essere drasticamente semplificata, riducendo tali limiti ad un “minimo comun denominatore”, rappresentato dall’art. 2 Cost.

L’ “accanimento ermeneutico” diretto a individuare confini sempre più ristretti al diritto sancito dall’art. 21 Cost. (e dall’art. 1 St. lav.) collide con la volontà manifestata dal Costituente, che ha di fatto delineato un principio sostanzialmente illimitato, che trova contenimento solo dinanzi a diritti paraordinati o di grado superiore.

Per questo motivo, a meno che non vi sia un limite testualmente previsto da un’altra norma di pari grado, la tutela della persona(lità) sembrerebbe il solo principio altrettanto importante a livello valoriale da poter rappresentare un limite generale posto alla libera manifestazione del pensiero; l’unico muro, cioè, dinanzi al quale anche il principio inviolabile sancito dall’art. 21 Cost. deve fermarsi, trovando la propria legittimazione in un preventivo bilanciamento degli interessi (*rectius*, diritti) in gioco.

A ben vedere, inoltre, ogni altro limite, preso in considerazione dagli studiosi per delineare i confini dell’efficacia della libertà di opinione, risulta sostanzialmente riconducibile all’ambito attuativo della libertà personale dell’uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”³.

³ Tra tanti sull’art. 2 Cost. cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione italiana: articolo 2*, Carocci, Roma, 2017; A. BARBERA, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, in *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, a cura di A. BARBERA, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 3 ss.; A. BARBERA, C. FUSARO, *Corso di diritto costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2022; N. BOBBIO, *L’Età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990; M. CARTABIA, *L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea*, in *I diritti in azione*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 13 ss.; D. TEGA, Art. 2, in *La Costituzione italiana, Commento articolo per articolo*, vol. I, il Mulino, Bologna, 2021, p. 25 ss.; M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Cedam, Padova, 1991; G. ALPA, *I principi generali*, II ed., Giuffrè, Milano, 2006; A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli-Foro it., Bologna-Roma, 1975; P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1953; P. BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984; N. BOBBIO-M. VIROLI, *Dialogo intorno alla repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 2003; C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali nelle costituzioni*, Giuffrè, Milano, 1968; P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011; A. CERRI, *Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire*, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1178 ss.; A. CERRI, voce *Fedeltà (dovere di)*, in *Enc. giur.*, XIV, Roma, 1989.; V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Giuffrè,

Non a caso, la dottrina e la giurisprudenza che si sono susseguite nel tempo hanno per lo più individuato nella lesione dell'immagine, dignità, o riservatezza della controparte (che nel contratto di lavoro è rappresentata dal datore di lavoro) il limite invalicabile per il legittimo esercizio della libera manifestazione del pensiero.

Ugualmente, non può certamente considerarsi una casualità il fatto che il caso, da cui questo studio prende le mosse, indusse gli studiosi ad approfondire i temi della libera espressione del pensiero solo in conseguenza dello sdegno generato da un licenziamento, che venne percepito innanzitutto come odioso in quanto lesivo della dignità di un lavoratore, a cui era stato inibito l'esercizio di un diritto e di una libertà riconosciutigli dalla Costituzione.

La dignità, l'immagine, la rispettabilità, la riservatezza, l'intimità, la reputazione, la tutela del buon nome rappresentano in ogni sentenza, così come in ogni

Milano, 1952; B. DE MARIA, *Sanzionabilità e giustiziabilità dei doveri costituzionali*, in R. BALDUZZI-M. CAVINO-E. GROSSO-J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006, Giappichelli, Torino, 2007, p. 232 ss.; B. DE MARIA, *Etica Repubblicana e Costituzione dei doveri*, Editoriale scientifica, Napoli, 2013; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958; M.S. GIANNINI, *L'amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo*, Cedam, Padova, 1988; E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Jovene, Napoli, 2010, p. 229 ss.; R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU-F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, vol. I, t. 1, Giuffrè, Milano, 1998; R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU-F. MESSINEO-L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 2004; T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, III ed., Giuffrè, Milano, 1984; G. MAZZINI, *Doveri dell'uomo*, a cura di M. SCIOSCIOLI, Editori riuniti, Roma, 2005; L. MEZZETTI, *Valori, principi, regole*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2011; A. MORRONE, voce *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali*, II, Milano, 2008, p. 198 ss.; A. MORRONE, *Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2014; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Cedam, Padova, 1976; A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2003; F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Edizioni Città Nuova, Roma, 2012; F. POLACCHINI, *Il principio di solidarietà*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 227 ss.; E. ROSSI, *Art. 2*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Utet giuridica, Torino, 2006, 38 ss.; A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, n. 17, 2013; C. SALAZAR, *Alcune riflessioni su un tema demodé: il diritto al lavoro*, in *Pol. dir.*, 1995, p. 3 ss.; C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Giappichelli, Torino, 2000; A. SANDULLI, *Il sistema nazionale di istruzione*, Il Mulino, Bologna, 2003; G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi: libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2009; A. SPADARO, *Dai diritti "individuali" ai doveri "globali". La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Soveria Mannelli, 2005; L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 1984; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino, 1992; G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia: tre capitoli di giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2008.

studio, la cartina di tornasole del legittimo esercizio della libertà di opinione; unici limiti al di là dei quali non può che garantirsi a tale diritto la più ampia efficacia possibile, escludendosi ogni arbitraria restrizione o ingiustificata discriminazione all'interno del concetto espresso dal Costituente e ribadito dal legislatore del 1970.

Se, infatti, «le idee hanno una matrice emotiva»⁴, la ricerca dei limiti alla libertà di pensiero dovrebbe astrattamente essere circoscritta alla «determinazione di quando ci troviamo di fronte ad una manifestazione del pensiero e quando no»⁵, diffidando da “limiti logici” che si presume siano insiti nel concetto medesimo.

Le opinioni, quindi, in ultima analisi, non possono trovare ostacoli se non quando ledono (ingiustamente) la personalità altrui, in un conflitto che richiede un adeguato bilanciamento.

Diversamente, l'opinione non ha limiti “connaturati” (*rectius*, interni), dato che proprio per sua natura può manifestarsi nei modi più disparati: come mero pensiero, ma anche quale incitamento all'azione (fino all'istigazione), o in forma di apprezzamento negativo, e può persino nascondersi dietro una espressione non veritiera o addirittura menzognera⁶, purché non sia immotivata o gratuitamente offensiva e lesiva della personalità altrui.

La presente impostazione interpretativa indulge, intenzionalmente, a una lettura estensiva dei limiti al diritto *de quo*, ponendo l'attenzione, in particolare, al piano soggettivo della problematica. Dal momento che si ritiene che delimitare i confini della libertà di opinione all'ambito delle dinamiche relative alla personalità di ogni individuo, attraverso una preventiva operazione di bilanciamento di interessi, possa rappresentare una possibile soluzione interpretativa – quasi una risposta “pacificatrice” – ai tanti e diversi orientamenti ermeneutici che si sono succeduti nel tempo.

Infatti, proprio nel diritto del lavoro, nella maggior parte dei casi, è la tutela della dignità della persona, sebbene declinata dagli interpreti nei modi più disparati, a rappresentare il limite imposto al diritto in parola.

Allo scopo di evidenziare tale connotazione che da sempre caratterizza la disciplina oggetto di studio, si propone un'analisi delle modalità e delle conseguenze emerse dalle diverse ipotesi interpretative che hanno esaminato nel tempo limi-

⁴ E. FROMM, *Fuga dalla libertà*, Mondadori, Milano, 1970, p. 240, il quale precisa anche che «sono la chiave per la comprensione dello spirito di una civiltà».

⁵ P. BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 431.

⁶ Secondo C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, *passim*, la menzogna, peraltro, non sembra vietata in sé, in quanto anch'essa è espressione del pensiero; sarà vietata, invece, e quindi fonte di responsabilità per l'agente, qualora il “fine d'inganno” venga ad urtare contro uno dei limiti costituzionalmente imposti dalla stessa libertà di espressione quali la truffa o i falsi ideologici.

ti esterni ed interni comunemente imposti al diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Tale analisi evidenzierà come ogni orientamento ermeneutico volto a limitare il diritto di critica abbia finito con il richiamare sempre (in ultima istanza) i diritti attinenti all'art. 2 Cost.

Ciò a partire dall'analisi dei diversi limiti esterni posti all'art. 21 Cost., tra i quali l'art. 41 Cost., il cui secondo comma viene storicamente considerato il principale termine di confine per l'esercizio della libera manifestazione del pensiero, ma che di fatto afferma con chiarezza come la libertà di pensiero non possa svolgersi in modo da recare danno «... alla dignità umana», richiamando in via diretta i diritti tutelati dall'art. 2 Cost.

Uguualmente, l'art. 26 St. lav., che rappresenta per la maggior parte degli studiosi un limite esplicitamente imposto dal legislatore all'art. 1 della medesima legge, in quanto posto a tutela del corretto svolgimento dell'attività aziendale durante l'esercizio del proselitismo, non può considerarsi un limite generale, ma deve essere assistito da una lettura costituzionalmente orientata. Infatti, la libertà concessa al lavoratore, nel corso dello svolgimento dell'attività propagandistica, può essere limitata, non solo se arrechi un danno al buon funzionamento dell'azienda, ma anche se l'opinione espressa risulti lesiva della personalità o dell'immagine del datore di lavoro, in violazione dell'art. 2 Cost.

Il richiamo alla tutela della persona rappresenta, inoltre, uno strumento essenziale per sostenere una necessaria revisione interpretativa del discutibile, quanto forzoso, utilizzo (perpetrato prevalentemente dalla giurisprudenza) dell'obbligo di fedeltà come limite imposto all'art. 21 Cost.: secondo il presente studio, infatti, il disposto dell'art. 2105 c.c. può considerarsi un argine legittimamente applicabile nelle sole ipotesi in cui l'opinione risulti lesiva della tutela della riservatezza, o del divieto di divulgazione di notizie, che possano danneggiare l'immagine datoriale.

La riconducibilità all'art. 2 Cost. si evidenzia anche sul fronte di eventuali limiti interni posti alla libertà di opinione, dal momento che, come meglio si preciserà, nelle dinamiche relative alla titolarità del diritto, la tutela dell'immagine e la credibilità del datore di lavoro costituiscono il confine del legittimo esercizio del diritto; soluzione che emerge anche quando la ricerca dei limiti agli artt. 21 Cost. e 1 St. lav. si sofferma sui luoghi e sui mezzi utili allo svolgimento della libertà in parola; ipotesi in cui la frontiera della libertà viene individuata espressamente nel diritto alla riservatezza e alla *privacy*, ma che, oggi, può essere pericolosamente oltrepassata quando, entrando nel mondo digitalizzato delle nuove tecnologie, ci si sposta su territori e spazi spesso ancora inesplorati ed evanescenti, come nel caso dei *social network* o dell'Intelligenza Artificiale.

In conclusione, il ripetuto richiamo degli interpreti alla dignità, riservatezza, *privacy*, immagine, ecc. (che connota anche tematiche particolari come quelle che occupano il diritto di satira) configura, invero, un riferimento a diritti solo nominalmente diversificati, ma che risultano pacificamente tutti ricollegabili al dispo-

sto dell'art. 2 Cost., che finisce per rappresentare in questo modo l'unico limite "naturale" al diritto alla libera manifestazione del pensiero, il solo argine che si rende necessario in presenza di un conflitto che si verifichi nella realtà e che richieda un bilanciamento tra diritti parimenti garantiti.